

ACCOUNTING BULLETIN



Ulteriori recepimenti delle direttive comunitarie in materia di informativa finanziaria.

Siamo in piena chiusura di bilanci e di prima applicazione del D.lgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili italiani OIC aggiornati a seguito del recepimento della Direttiva 34/2013 con le problematiche applicative e di transizione. La Direttiva rappresenta un evento di riforma fondamentale dopo ben 25 anni dal D. Lgs.127/91 che recepì in Italia la quarta e settima direttiva e dopo il significativo aggiornamento dei principi contabili OIC avvenuto nel 2014 e 2015. La presente edizione dedica l'approfondimento ad alcuni esempi a pag.3 nell'ambito dell'applicazione del costo ammortizzato per i finanziamenti infragruppo ed in caso di ristrutturazione del debito. Indubbiamente le aree più critiche ed innovative di applicazione dei nuovi OIC sono legate alla tematica del

costo ammortizzato ed in particolare alle tematiche relative agli strumenti finanziari regolati dal nuovo OIC 32 a cui è dedicato l'approfondimento a pag. 6. L'informativa finanziaria è in costante evoluzione perciò riportiamo un aggiornamento a pag. 2 delle principali novità in ambito italiano ed internazionale dei primi mesi 2017 ed un'analisi più dettagliata a pag. 9 dedicata alle modifiche allo IAS 7 che reintroduce l'indebitamento come KPI nel rendiconto finanziario, modifiche che fanno parte del più vasto progetto di Disclosure initiative con il quale l'International Accounting Standard Board (di seguito IASB o Board) ha intrapreso un'ampia iniziativa per capire come migliorare le informazioni fornite nelle note esplicative dei bilanci IFRS.

IN QUESTO NUMERO

- P 1** Editoriale
- P 2** Updates
- P 3** Esempi di applicazione dei nuovi OIC
- P 6** OIC 32: il nuovo principio contabile dedicato ai derivati
- P 9** Modifiche allo IAS 7: l'indebitamento entra nel rendiconto finanziario

UPDATES: DECRETO LEGISLATIVO N.254/2016 SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E SULLA DIVERSITÀ

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, in tema di attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, e recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Il decreto è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le sue disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e alle relative relazioni, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

Si tratta della fase conclusiva del lungo processo di implementazione della Direttiva Europea riguardante la non-financial information di cui abbiamo anticipato i contenuti nella precedente edizione di BDO Italia Accounting Bulletin (n.3, dicembre 2016).

Il provvedimento, che recepisce completamente la Direttiva UE in materia, prevede l'obbligo per le imprese italiane - con più di 500 dipendenti o che abbiano superato i 20.000.000 euro di stato patrimoniale o i 40.000.000 euro di ricavi netti - di pubblicare annualmente una dichiarazione di carattere non finanziario.

Il Decreto prevede, inoltre, che anche tutte le altre imprese non sottoposte a tale obbligo, quali per esempio le Piccole e Medie Imprese (PMI), possano presentare una dichiarazione di carattere non finanziario in forma volontaria.

IFRS 16 - LEASES

Il 27 marzo 2017 l'EFRAG ha emesso il suo endorsement advice per l'endorsement da parte dell'Unione Europea del nuovo standard contabile dedicato al leasing che andrà a rivoluzionare la contabilizzazione dei leasing a partire dal 1 gennaio 2019.

Comunicazione Consob in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31.12.2016

Con la Comunicazione n. 0031948 del 10 marzo 2017 Consob ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei redattori dei bilanci sugli aspetti evidenziati nel Public Statement pubblicato il 28 ottobre 2016 dall'ESMA, "European Common Enforcement Priorities for 2016 financial statements" (ESMA/2016/1528), in

relazione all'informativa che le società riporteranno nelle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2016.

Gli aspetti richiamati dall'ESMA sono:

- presentazione del risultato economico (IAS 1);
- strumenti finanziari: distinzione tra strumenti rappresentativi di capitale e passività finanziarie (IAS 32);
- disclosure degli impatti derivanti dall'applicazione di nuovi principi contabili (IAS 8.31).

Discussion Paper Disclosure Initiative: Principles of Disclosure

Il 31 marzo 2017 l'IASB ha pubblicato in consultazione il Discussion Paper Disclosure Initiative—Principles of Disclosure che propone nuovi principi per rendere più efficace la disclosure in bilancio. Il Discussion Paper appartiene al progetto globale da parte dell'IASB per verificare come migliorare le disclosures (informativa) nei bilanci IFRS.

Proposta di modifiche all'IFRS 8 Settori operativi

Lo IASB ha pubblicato in consultazione il 29 marzo 2017 una serie di miglioramenti all'IFRS 8 Settori operativi che è stato pubblicato nel 2006 fissando tutta una serie di requisiti per l'informazione da fornire in relazione ai settori operative, prodotti e servizi, nonché all'area geografica in cui operano i maggiori client.

Le modifiche nascono dalla Post-implementation Review (PIR) dell'IFRS 8.

Le modifiche proposte sono relative a:

- definire i requisiti per cui due settori operative possono essere aggregati;
- richiedere alle società il ruolo di chi svolge i ruoli di CODM (chief operating decision maker);
- richiedere alle società di fornire informazione nelle note al bilancio se i settori utilizzati nel bilancio differiscono dai settori identificati nel bilancio annual.

Lo IASB ha inoltre proposto di modificare lo IAS 34 Interim Financial Reporting in modo da permettere alle società di effettuare il restatement dell'informazione relative ai settori operative fornita in precedenza.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI NUOVI OIC

I nuovi principi contabili presentano, come ormai noto, una struttura uniforme che prevede una sezione dedicata agli esempi illustrativi. Sebbene questa sezione, nella maggior parte dei casi, sia esplicitamente indicata come non facente parte integrante del principio, rappresenta una utile indicazione per gli operatori sulla rappresentazione contabile delle operazioni secondo le nuove regole contabili.

Il presente contributo tratterà alcuni di tali esempi, relativi ai seguenti aspetti:

Esempio 1. Applicazione del costo ammortizzato nel caso di un finanziamento attivo infragruppo, nel bilancio della controllata e in quello della controllante;

Esempio 2. Applicazione del costo ammortizzato nel caso di ristrutturazione di un debito.

Esempio 1. Applicazione del costo ammortizzato nel caso di un finanziamento attivo infragruppo

Le assunzioni del caso sono le seguenti:

- La controllante finanzia la controllata al fine di rafforzare il suo patrimonio;
- Il valore nominale del finanziamento è pari a €1.000;
- I costi di transazione sono pari a € 15;
- Il tasso di interesse nominale del finanziamento è del 2%;
- Il tasso desumibile dal contratto è 2%;
- Il tasso di mercato è pari a 4%;
- Gli interessi attivi saranno incassati posticipatamente al 31/12;
- La durata del finanziamento è di 5 anni;
- Il rimborso del capitale è previsto alla scadenza 5° anno.

L'assunzione relativa al rafforzamento patrimoniale della controllata da parte della controllante incide sulle voci cui andranno iscritte le differenze positive dell'attualizzazione del finanziamento nel bilancio della controllata e della controllante.

Nel bilancio della controllante, tale differenza va ad incremento del valore della partecipazione, mentre nel

bilancio della controllata andrà ad incremento del patrimonio netto, anziché tra i proventi finanziari a conto economico, come avviene nei casi in cui la sostanza dell'operazione fosse diversa da quella indicata in base alle assunzioni.

Nel bilancio della controllante

bilancio della controllante - rilevazione del credito			
01.01.20x0		dare	avere
rilevazione iniziale del finanziamento			
B III) 2)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - crediti verso controllate	925,97	
B III) 1)	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	89,03	
D) 7)	DEBITI V.SO FORNITORI -costi di transazione		15,00
C) IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.000,00

Poiché il tasso del contratto si discosta dal tasso di mercato in misura significativa, occorre calcolare il valore attuale dei flussi futuri sulla base del tasso di mercato, pari al 4%. A tale valore si devono sottrarre i costi di transazione di €15, per ottenere il valore di iscrizione iniziale del debito.

La differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale e il valore di rilevazione iniziale al netto dei costi di transazione (89,03), è rilevata ad incremento della partecipazione.

La movimentazione del credito lungo la durata del finanziamento sarà:

movimentazione del credito				
esercizio	valore contabile credito inizio es.	interessi attivi al t.i.r.	flussi finanziari entrati	valore contabile credito fine es.
	a	b=a*3,6464%	c	d=a+b+c
20x0	925,97	33,76	-20,00	939,73
20x0+1	939,73	34,27	-20,00	954,00
20x0+2	954,00	34,79	-20,00	968,79
20x0+3	968,79	35,33	-20,00	984,12
20x0+4	984,12	35,88	-1020,00	0,00

Nel bilancio della controllata

Le scritture per la rilevazione iniziale del finanziamento sono le seguenti:

bilancio della controllata - rilevazione del debito			
01.01.20x0		dare	avere
rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.000,00	
D) 3)	DEBITI V.SO SOCI PER		910,97
A)	PATRIMONIO NETTO		89,03

Le scritture relative agli interessi saranno le seguenti, relative alla iscrizione degli interessi al tasso di interesse effettivo e al pagamento degli interessi nominali, che per il primo anno di finanziamento, sulla base del piano di movimentazione del credito sopra indicato saranno le seguenti:

01.01.20x0		dare	avere
rilevazione degli interessi passivi			
C) 17)	INTERESSI PASSIVI	33,76	
D) 3)	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		33,76
D) 3)	DEBITI V.SO SOCI PER FINANZIAMENTI	20,00	
C) IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		20,00

A cui seguiranno, nell'esercizio successivo:

01.01.20x1		dare	avere
rilevazione degli interessi passivi			
C) 17)	INTERESSI PASSIVI	34,27	
D) 3)	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		34,27
D) 3)	DEBITI V.SO SOCI PER FINANZIAMENTI	20,00	
C) IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		20,00

E nei seguenti:

01.01.20x2		dare	avere
rilevazione degli interessi passivi			
C) 17)	INTERESSI PASSIVI	34,79	
D) 3)	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		34,79
D) 3)	DEBITI V.SO SOCI PER FINANZIAMENTI	20,00	
C) IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		20,00

Fino all'esercizio di estinzione del finanziamento, in cui le scritture saranno le seguenti, di rilevazione degli interessi e di rimborso della quota capitale del finanziamento:

01.01.20x4		dare	avere
rilevazione degli interessi passivi			
C) 17)	INTERESSI PASSIVI	35,88	
D) 3)	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		35,88
D) 3)	DEBITI V.SO SOCI PER FINANZIAMENTI	1020,00	
C) IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.020,00

Esempio 2. Applicazione del costo ammortizzato nel caso di ristrutturazione di un debito

Le assunzioni del caso sono le seguenti:

- Il valore nominale del finanziamento ricevuto è pari a €10.000;
- L'erogazione :1 gennaio 2010;
- Interesse annuo posticipato da pagare al 31 dicembre;
- Tasso nominale 5%;
- Scadenza 31 dicembre 2021;
- Al 31 dicembre 2015 il valore di iscrizione in bilancio del finanziamento è €10.000;
- A gennaio 2016, a causa della situazione di difficoltà finanziaria del debitore, il finanziamento viene rinegoziato: il creditore rinuncia agli interessi attivi su finanziamento;
- Il tasso di mercato è 6%;
- La ristrutturazione comporta costi di perizia di €800.

Il principio OIC 19, paragrafo 73, ha recepito le fattispecie della ristrutturazione del debito previste dall'OIC 6, che non è stato ancora aggiornato.

In questo paragrafo, si precisa, se il debito rimane costante, ma vi è una modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente (o di parte di esso), attribuibile come nel caso qui esposto, a difficoltà finanziarie del debitore, contabilmente si deve procedere alla eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.

Quando interviene la eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.

La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito, e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico tra proventi o oneri finanziari.

I costi di transazione devono essere rilevati a conto economico anch'essi come parte dell'utile o della perdita connessi all'eliminazione del debito originario.

Il primo aspetto da risolvere è la determinazione del valore contabile del finanziamento all'inizio del 2016, sulla base del tasso di interesse effettivo; la formula è la seguente :

$$10.000 / (1,06)^6 = 7.050$$

Vediamo quindi le scritture contabili dell'esempio:

movimentazione del debito post ristrutturazione				
esercizio	valore contabile debito inizio es.	interessi attivi al t.i.r.	flussi finanziari in uscita	valore contabile debito fine es.
2016	7.050 €	423 €	- €	7.473 €
2017	7.473 €	448 €	- €	7.921 €
2018	7.921 €	475 €	- €	8.396 €
2019	8.396 €	504 €	- €	8.900 €
2020	8.900 €	534 €		9.434 €
2021	9.434 €	566 €	10.000 €	- €

Le scritture da rilevare in contabilità sono :

- 1) Annullamento del finanziamento originario;
- 2) Rilevazione del finanziamento al valore attualizzato;
- 3) Rilevazione degli interessi e dei costi di transazione;
- 4) Rilevazione della differenza tra il valore iniziale e l'ultimo valore contabile (10.000- 7.050= 2.950) nei proventi finanziari.

01.01.2016		dare	avere
D) 4)	DEBITI VERSO BANCHE	10.000,00 €	
D) 4)	DEBITI VERSO BANCHE		7.050,00 €
C) 16)	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		2.950,00 €
C) 17)	ONERI FINANZIARI	800,00 €	
C) IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		800,00 €

OIC 32: IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE DEDICATO AI DERIVATI

La novità forse più evidente introdotta dal D.lgs. 139 del 2015 nel bilancio è rappresentata dall'obbligo di rilevazione degli strumenti finanziari derivati.

L'articolo 2426, comma 11-bis del codice civile che tratta i criteri di valutazione prevede la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e la loro valutazione al fair value a partire dal 1 gennaio 2016, anche per quelli già in essere a tale data.

Il codice civile riassume in questo articolo tutte le indicazioni che vengono poi declinate in maggior dettaglio nel principio contabile OIC 32 emesso il 22 dicembre 2016 dalla fondazione OIC.

A tal proposito vale qui la pena ricordare il ruolo della Fondazione che è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione del decreto legge 91/2014, come istituto nazionale per i principi contabili ed ha, tra le varie funzioni, quella di emanare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci «secondo le disposizioni del codice civile».

Vediamo dunque in sintesi gli aspetti principali trattati sull'argomento.

Definizione di strumento finanziario derivato

Mutuando la definizione dai principi contabili internazionali, il principio definisce strumento finanziario «qualsiasi contratto che da origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società».

Un derivato è uno strumento finanziario che deve rispettare tre caratteristiche:

- il cui valore cambia in funzione dei cambiamenti di un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o altra variabile;
- che richiede un investimento netto iniziale nullo o limitato;
- che è regolato ad una data futura.

È quindi necessario che gli operatori facciano un inventario di tutte le attività o passività finanziarie che hanno sottoscritto e che sono in vigore al primo gennaio 2016, per capire se rientrano nelle definizioni del nuovo principio e debbano quindi essere registrati in bilancio

secondo i criteri esposti nel seguito. Il principio fornisce delle utili indicazioni su elementi ammissibili e tipologie di rischio ammesse.

Operazioni di copertura ammissibili

E' ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:

- Rischio di tasso d'interesse (es: su strumento di debito rilevato al costo ammortizzato);
- Rischio di cambio (es: rischio cambio su acquisto futuro altamente probabile in valuta estera);
- Rischio di prezzo (es: su titolo azionario o obbligazionario, merce in magazzino);
- Rischio di credito (ad esclusione del proprio merito creditizio).

Modelli di copertura

Vediamo le differenze tra i due modelli di copertura.

Il modello di copertura di fair value si applica quando l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio di variazioni di FV di attività e passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili.

Mentre il modello di copertura di cash flow hedge si applica quando l'obiettivo della copertura limitare l'esposizione al rischio di variazione dei flussi attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili (probabilità ampiamente > 51%).

Elementi coperti ammissibili

Gli unici elementi coperti ammessi sono:

- Attività o passività iscritte in bilancio;
- Impegni irrevocabili;
- Operazioni programmate altamente probabili (probabilità ben superiore al 51%);
- Può essere coperta anche un'esposizione aggregata (combinazione tra elemento coperto e strumento derivato).

Rilevazione al fair value

Una volta definito che si è in presenza di strumenti finanziari, il principio stabilisce che essi vanno rilevati in bilancio al loro fair value, secondo quella gerarchia di determinazione mutuata anch'essa dai principi contabili internazionali, e che prevede il massimo utilizzo possibile di parametri osservabili rilevanti e la riduzione al minimo dell'utilizzo di parametri non osservabili.

La possibilità di utilizzare uno dei modelli di copertura, per correlare simmetricamente le variazioni di fair value tra un elemento coperto ed uno strumento di copertura dipende dal rispetto di alcuni requisiti fondamentali che ne dimostrino la efficacia:

1. La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
2. la designazione e la documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura deve essere dimostrata sino dall'inizio della copertura; sino a tale momento, l'attivo o passivo sottostante deve essere valutato in bilancio secondo il principio contabile applicabile;
3. Vi è un rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura;
4. Il rischio di credito non deve incidere significativamente sul fair value dello strumento di copertura e elemento coperto;
5. Il rapporto di copertura tra quantità di elementi coperti e strumenti di copertura deve esser definito (normale è 1:1).

Se queste condizioni non sono rispettate, se ad esempio la società non riesce a documentare formalmente la relazione di copertura, non si può applicare nessuno dei modelli proposti dal principio e lo strumento finanziario valutato al fair value va imputato a conto economico nella parte finanziaria, alle voci D)18.d) o D)19.d), generando quindi impatti estremamente variabili sui risultati dei diversi esercizi, mentre la valutazione dell'elemento coperto seguirà le normali regole contabili relative allo stesso.

In caso opposto, se quindi si riesce a dimostrare la stretta e correlata documentazione e le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura sono facilmente abbinabili, le variazioni di fair value degli stessi confluiranno nel conto economico in modo opposto e simmetrico, annullando così gli effetti di volatilità sopra descritti.

Gli effetti di questa simmetria sono facilmente desumibili per il modello di copertura di fair value; nel caso di coperture di flussi finanziari futuri, anche detti cash flow hedge, le variazioni di fair value dello strumento di copertura (ad esempio il tasso di cambio

fisso negoziato a fronte di un impegno irrevocabile all'acquisto o alla vendita di valuta o di una commodity a tasso variabile) sono rilevate ad ogni chiusura di bilancio, nella specifica riserva di patrimonio netto - A VII - fino a quando non vengono imputati a conto economico i flussi oggetto di copertura.

Il rilascio di questa riserva dipende dal tipo di elemento coperto:

- Se si è coperta un'attività o una passività iscritta in bilancio, o un'operazione altamente probabile, o un impegno irrevocabile la riserva viene riclassificata in conto economico nello stesso esercizio in cui i flussi coperti hanno effetto sull'utile o sulla perdita. La voce di conto economico impattata dal rilascio della riserva è la stessa dei flussi finanziari attesi;
- Nella copertura di flussi connessi ad operazioni altamente probabili o impegni irrevocabili che comportano in esercizi successivi la rilevazione di un'attività o una passività finanziaria, la riserva verrà eliminata e inclusa nel valore contabile dell'attività o della passività finanziaria nell'esercizio in cui queste verranno rilevate.

Appurata l'applicabilità del modello contabile della copertura, la società deve valutare se è possibile applicare il modello semplificato, se sono rispettate cioè le condizioni indicate dai paragrafi 101-103 del nuovo OIC 32.

Il modello semplificato è applicabile se le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati che hanno caratteristiche simili a quelle dell'elemento coperto e lo strumento finanziario è stipulato a condizioni di mercato.

A seguito della designazione di copertura semplice non è necessario adeguare l'elemento coperto al fair value alla data di attivazione della copertura contabile, ma lungo la durata della copertura per le variazioni di fair value del solo rischio coperto. Inoltre, l'elemento coperto è adeguato per un ammontare pari e di segno opposto al fair value dello strumento derivato e, come già anticipato, entrambe le variazioni sono imputate nelle voci D)18.d) o D)19.d) di conto economico.

I derivati incorporati

Il principio declina in un paragrafo specifico i derivati incorporati, o ibridi, rappresentati da un contratto composto da uno strumento derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato).

Il contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivata.

Ai fini della valutazione, il principio stabilisce che il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato secondo le regole contabili di OIC 32 solo se sono rispettate le seguenti condizioni, in assenza delle quali la valutazione deve avvenire come strumento unico:

- Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
- Uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di derivato.

Tale separazione è necessaria anche quando il contratto primario non ha natura finanziaria.

Nel caso di strumenti ibridi quotati, il principio stabilisce che può essere adottata la valutazione al fair value senza

scorporo, ma in tal caso questa politica contabile deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi quotati posseduti.

Appendici

Il principio è arricchito da una serie di utili appendici, che forniscono all'operatore:

- esempi di strumenti finanziari derivati;
- esempi di criteri utili ai fini della determinazione del fair value;
- Indicazioni in merito alle fattispecie e alle tecniche di separazione dei derivati incorporati;
- Indicazioni su come applicare alcune regole della copertura contabile.

MODIFICHE ALLO IAS 7: L'INDEBITAMENTO ENTRA NEL RENDICONTO FINANZIARIO

Le modifiche allo IAS 7 fanno parte del più vasto progetto di Disclosure initiative con il quale l'International Accounting Standard Board (di seguito IASB o Board) ha intrapreso un'ampia iniziativa per capire come migliorare le informazioni fornite nelle note esplicative dei bilanci IFRS.

Il progetto Disclosure initiative è stato introdotto a seguito del Forum di discussione per migliorare la portata informativa dei Bilanci nel mese di gennaio 2013, e include nel suo ambito le modifiche ai seguenti principi:

- IAS 1 - Presentazione del bilancio;
- IAS 7 - Rendiconto finanziario;
- IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

Le prime modifiche ad essere state pubblicate all'interno del progetto sono state quelle relative allo IAS 1 - Presentation of Financial Statement, pubblicate nel mese di dicembre 2014. Le modifiche introdotte allo IAS 1 hanno riguardato, tra l'altro, la materialità e le aggregazioni aziendali, l'informativa sulle accounting policy, il contenuto e la sequenza delle note al bilancio. Tali modifiche sono entrate in vigore per i periodi contabili dal 1° gennaio 2016, e hanno ricevuto l'approvazione da parte dell'Unione europea poco prima della fine del 2015.

Le modifiche proposte allo IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sono state pubblicate come un Exposure Draft all'inizio del 2016. Tali modifiche hanno riguardato le definizioni di accounting policy e accounting estimates al fine di aggiungere maggiore chiarezza a questi due concetti spesso fraintesi. Nei prossimi paragrafi tratteremo le finalità e le principali modifiche apportate allo IAS 7 - Statement of Cash flow dal progetto di Disclosure initiative.

Le previsioni dei paragrafi 44A - 44E aggiunti allo IAS 7

La Disclosure initiative ha introdotto, quale modifica allo IAS 7, i paragrafi 44A - 44E. In particolare il paragrafo 44A stabilisce che un'entità debba fornire le informazioni che permettano all'utilizzatore del bilancio di valutare i cambiamenti nelle passività derivanti dalle attività di finanziamento, includendo sia i cambiamenti derivanti dai flussi finanziari, sia le variazioni che non hanno comportato un flusso finanziario (non-cash changes).

Dovranno essere fornite, in misura tale da soddisfare quanto richiesto dal paragrafo 44A in merito ai cambiamenti nelle passività derivanti dalle attività di finanziamento, le seguenti informazioni su:

- a) i cambiamenti derivanti dai financing cash flows, come ad esempio il pagamento delle rate di un finanziamento o di un leasing;
- b) i cambiamenti derivanti dall'ottenimento o dalla perdita di controllo di una controllata o di un altro business, come ad esempio i finanziamenti acquisiti in un'aggregazione aziendale;
- c) l'effetto dei cambiamenti nei tassi di cambio (Foreign Exchange Rates);
- d) i cambiamenti nel fair value, tipicamente delle attività finanziarie di copertura sui finanziamenti;
- e) altri cambiamenti.

Il paragrafo 44C definisce poi le passività derivanti da attività di finanziamento come le passività i cui flussi finanziari sono o saranno classificati nel rendiconto finanziario come flussi derivanti dall'attività di finanziamento. In aggiunta la disclosure richiesta al paragrafo 44A si applica anche ai cambiamenti nelle attività finanziarie (per esempio attività finanziarie a copertura di passività derivanti dall'attività di finanziamento) se i flussi finanziari di queste attività finanziarie sono o saranno inclusi nei flussi finanziari da attività di finanziamento nel rendiconto finanziario.

La modalità individuata dal Board per soddisfare la richiesta informativa del paragrafo 44A, è quella di fornire una riconciliazione (in forma tabellare) tra i saldi di apertura e i saldi di chiusura delle passività derivanti da attività di finanziamento, includendo i cambiamenti indicati in precedenza (§. 44B dello IAS7 modificato).

Nel caso in cui l'Entità inserisca nell'informativa finanziaria tale riconciliazione, dovrà fornire le informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori del bilancio di collegare le voci inserite nel prospetto di riconciliazione con la situazione patrimoniale e finanziaria e il rendiconto finanziario.

Infine il paragrafo 44E prevede che se l'Entità fornisce le informazioni previste dal paragrafo 44A in combinazione con la disclosure dei cambiamenti intervenuti nelle altre attività e passività, dovrà dare comunque disclosure dei cambiamenti nelle passività derivanti dalle attività di finanziamento separatamente dai cambiamenti nelle altre attività e passività.

Entrata in vigore

Le modifiche allo IAS 7 entrano in vigore per gli esercizi con inizio dal 1 gennaio 2017 consentendone un'applicazione anticipata. Anche per andare incontro al fatto che le modifiche rispondono a delle richieste a lungo avanzate dagli utilizzatori dei bilanci IFRS. Tuttavia gli IFRS adopter dei Paesi membri dell'Unione Europea dovranno aspettare ancora, in quanto il relativo procedimento di endorsement non si è ancora concluso.

Poiché le modifiche sono state emesse a gennaio 2016, ovvero a meno di un anno dalla data dell'inizio del periodo dal quale tali modifiche saranno obbligatorie (i.e. dal 1 gennaio 2017), il Board ha esentato gli IFRS adopter dal fornire informazioni comparative nella prima applicazione di tali amendments, stabilendone un'applicazione prospettica. Le Entità non sono quindi obbligate a fornire informazioni comparative per i periodi precedenti.

Gli schemi del nuovo Rendiconto Finanziario

Le modifiche allo IAS 7 includono anche degli emendamenti agli esempi illustrativi. In particolare viene aggiunta la Nota E (vedi tavola 1) all'esempio illustrativo A dello IAS 7 - Statement of cash flows. Come spiegato al primo paragrafo dell'esempio illustrativo, il prospetto mostra solo gli ammontari del periodo corrente. I corrispondenti ammontari relativi al precedente periodo vanno presentati in base allo IAS 1 - Presentation of Financial Statements, ad eccezione della prima applicazione dei paragrafi 44A - 44E dello IAS 7 da parte dell'Entità. Si riporta nella Tavola 1 la nuova Nota E al rendiconto finanziario, sia che esso venga redatto con il metodo diretto che con il metodo indiretto.

Tavola 1 - Note al rendiconto finanziario (metodo diretto e metodo indiretto)

E. Reconciliation of liabilities arising from financing activities					
	20X1	Cash flows	Non-cash changes		20X2
			Acquisition	New leases	
Long-term borrowings	1,040	250	200	-	1,490
Lease liabilities	-	(90)	-	900	810
Long-term debt	1,040	160	200	900	2,300

Fonte: Disclosure initiative – Amendments to IAS 7 emesso dallo IASB nel mese gennaio 2016

Le passività da includere nel sopraesposto prospetto di riconciliazione saranno quelle passività i cui flussi finanziari derivano dalle attività di finanziamento in base all'attuale definizione contenuta nello IAS 7 - Statement of Cash flows che fanno riferimento alle attività di finanziamento dell'entità. Per le Entità che gestiscono il proprio indebitamento (debt) su base netta, le modifiche non proibiscono che la disclosure sulle passività derivanti da attività di finanziamento venga fornita on a net-basis

e quindi includendo oltre alle passività derivanti da attività di finanziamento, anche le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti.

In questo modo lo IASB non intende limitare la possibilità al Management dell'entità di dare spiegazioni in merito al rischio finanziario e le strategie di gestione dell'indebitamento netto tanto apprezzate dagli investitori.

Il Board nel 2014 fece un'indagine al fine di capire quali fossero le motivazioni per le quali gli investitori erano così interessati alla riconciliazione del net debt. Da questa ricerca risultò che gli analisti ritenevano tale riconciliazione molto utile a verificare la loro comprensione dei flussi finanziari dell'entità, a migliorare la loro confidenza nei flussi finanziari previsti, oltre che a fornire informazioni sulle fonti di finanziamento dell'entità ed ai rischi associati alle stesse.

Per capire la portata informativa delle modifiche apportate allo IAS 7, si pensi ad un'entità che nel bilancio dell'esercizio precedente abbia evidenziato passività finanziarie per 1.040 CU e nel rendiconto finanziario dell'esercizio in corso abbia presentato un flusso finanziario negativo di 160 CU. Tralasciando il pagamento degli interessi, l'utilizzatore del bilancio si aspetta che le passività finanziarie finali si attestino a 1.200 CU. Invece nell'esempio le passività finanziarie finali si attestano a 2.300 CU. Come mai? Andando a rileggere attentamente l'informativa inserita "da qualche parte" nelle note esplicative del bilancio (si veda quanto prescrive il paragrafo 43 sulle "non-cash transactions"), il lettore evince che l'entità ha acquistato un nuovo asset finanziandolo con leasing finanziario per 900 CU oltre ad aver acquisito 200 CU di ulteriori finanziamenti per effetto di una acquisizione effettuata nel periodo. Si noti infine che l'accensione di un leasing finanziario potrebbe non essere l'unica ragione per la quale le passività da attività di finanziamento e i flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento richiedano una riconciliazione; le altre ragioni potrebbero includere le variazioni di fair value delle attività finanziarie a copertura (come ad esempio contratti derivati) piuttosto che le variazioni intervenute nei tassi di cambio sui finanziamenti in valuta diversa da quella funzionale.

A seguito di alcuni commenti sull'Exposure Draft in merito al fatto che l'esempio proposto in tavola 1 fosse troppo semplicistico e non riuscisse ad aiutare completamente i preparatori del bilancio a riportare le informazioni rilevanti, il Board ha deciso di inserire un nuovo esempio (l'Esempio C - tavola 2) che è stato inserito dopo gli attuali esempi illustrativi A e B dello IAS 7 - Statement of cash flows.

L'esempio C illustra una possibile modalità con la quale fornire le informazioni richieste dai paragrafi 44A - 44E dello IAS 7 modificato.

Si riporta nella Tavola 2 il nuovo esempio C per la riconciliazione delle passività derivanti da attività di finanziamento.

Tavola 2 - Esempio di tabella per la riconciliazione delle passività derivanti dalle attività di finanziamento

	20X1		Non-cash changes			20X2
	Cash flows		Acquisition	Foreign exchange movement	Fair value changes	
Long-term borrowings	22,000	(1,000)	–	–	–	21,000
Short-term borrowings	10,000	(500)	–	200	–	9,700
Lease liabilities	4,000	(800)	300	–	–	3,500
Assets held to hedge long-term borrowings	(675)	150	–	–	(25)	(550)
Total liabilities from financing activities	35,325	(2,150)	300	200	(25)	33,650

Fonte: Disclosure initiative – Amendments to IAS 7 emesso dallo IASB nel mese gennaio 2016

L'esempio riportato in tavola 2 mostra solo il periodo corrente. I corrispondenti ammontari relativi al precedente periodo vanno presentati in base allo IAS 1 - Presentation of Financial Statements.

Come si vede dalla tabella, oltre ai flussi finanziari dovuti al pagamento dei prestiti a breve e a lungo termine e dell'incasso dei relativi asset detenuti a copertura (Assets held to hedge long-term borrowings) vengono presentate le variazioni che non hanno assorbito o generato flussi finanziari. Nell'esempio tali flussi sono

rappresentati da cambiamenti nel tasso di cambio, passività acquisite a seguito di aggregazioni aziendali e da variazioni del fair value delle attività a copertura di finanziamenti a lungo termine. Tramite questo prospetto il lettore del bilancio viene quindi informato non solo dei flussi derivanti dalle attività di finanziamento (cash flows) che già trovano rappresentazione nel rendiconto finanziario tra i flussi delle attività di finanziamento, ma anche delle altre variazioni che non hanno comportato dei flussi finanziari. In questo modo l'utilizzatore del bilancio dispone di tutte le informazioni che gli permettono di riconciliare i saldi iniziali e finali delle passività derivanti da attività di finanziamento.

Conclusioni

La nuova disclosure introdotta dalle modifiche allo IAS 7 - Statement of cash flows semplicemente cattura in una nota le variazioni tra il saldo iniziale e il saldo finale delle passività derivanti dalle attività di finanziamento rendendo immediata la riconciliazione tra l'indebitamento all'inizio e alla fine dell'esercizio, piuttosto che obbligare l'utilizzatore del bilancio a ricercare le varie informazioni nelle note esplicative al bilancio. Tali previsioni vanno a soddisfare le esigenze di informativa di lettori del bilancio e analisti in quanto, oltre a fornire gli elementi per migliorare la loro comprensione dei flussi finanziari attuali e futuri, aiutano a comprendere l'esposizione dell'entità ai rischi associati alle attività di finanziamento.

Hanno contribuito alla redazione di questo numero: Stefano Bianchi, Francesco Ballarin e Paola Pedotti.

L'Accounting Bulletin viene pubblicato da BDO con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 2 maggio 2017.

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 67.000 professionisti altamente qualificati in più di 150 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

www.bdo.it

Audit | Advisory | Outsourcing | Tax & Legal

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2017 BDO (Italia) - Tax Newsletter - Tutti i diritti riservati.